

Modifica della circolare n. 15972 del 20 luglio 2000 sul collocamento fuori ruolo dei magistrati.

(Circolare n. P-10684/2003 del 6 giugno 2003 – Deliberazione del 4 giugno 2003)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 4 giugno 2003, ha adottato la seguente delibera:

«Come è noto la circolare consiliare n. 15972 del 20 luglio 2000, all'articolo 3, stabilisce *“I collocamenti fuori ruolo non possono essere autorizzati prima di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie”*.

Tuttavia, per il passato, in più di una occasione, è avvenuto che il Consiglio, nel quadro di un rapporto di collaborazione istituzionale, abbia derogato al suddetto limite previsto dalla normativa secondaria.

Essendo, negli ultimi tempi, pervenute ulteriori richieste di collocamento fuori ruolo di magistrati non in possesso del requisito previsto dal citato articolo 3 della circolare, si ritiene opportuno procedere ad una modifica della stessa, al fine di omogeneizzare le decisioni del Consiglio e di contemperare l'esigenza di salvaguardia del rapporto fiduciario intercorrente tra le istituzioni richiedenti ed il magistrato nei cui confronti la richiesta di fuori ruolo è avanzata, con quella di garantire che quest'ultimo abbia conseguito una professionalità confacente, tale da consentirgli, una volta rientrato in ruolo, di fare fronte in modo adeguato ai suoi compiti giurisdizionali.

A tale fine appare necessario riservare al Consiglio un margine di discrezionalità nel valutare le suddette richieste, a condizione, tuttavia, che le stesse provengano da massimi organi istituzionali dello Stato (Presidenza della Repubblica e Corte Costituzionale), o da organismi aventi natura internazionale, e fatta comunque salva l'imprescrittibile esigenza che il magistrato sia, comunque, in possesso di un patrimonio professionale “minimo”, che gli permetta, senza eccessivi problemi, di riprendere l'esercizio della giurisdizione.

La diversità degli incarichi di cui si discute rende opportuna una differenziazione della disciplina; per i magistrati da destinare alla Corte Costituzionale con funzioni di assistente di studio e per i magistrati da destinare alla Presidenza della Repubblica, in ragione del carattere ampiamente fiduciario della chiamata, appare opportuno prevedere che il collocamento fuori ruolo possa avere luogo a condizione che l'aspirante sia in possesso della qualifica di magistrato di tribunale. Per i magistrati da destinare ad organismi internazionali, per i quali il margine di valutazione del Consiglio è maggiormente ampio non incidendo su vincoli a carattere fiduciario, si potrà disporre il collocamento fuori ruolo di magistrati aventi cinque anni di servizio, decorrenti dalla nomina ad uditore giudiziario.

Sulla base di tali considerazioni

d e l i b e r a

la modifica della circolare n. 15972 del 20 luglio 2000 sul collocamento fuori ruolo nel modo seguente:

Dopo l'art. 4 della circolare è introdotto l'articolo 4bis con il seguente testo:

“In deroga ai limiti temporali minimi previsti nell'articolo 3 il Consiglio potrà valutare, in relazione alle richieste provenienti dalla Presidenza della Repubblica e dalla Corte Costituzionale, la possibilità di collocare fuori ruolo magistrati aventi la qualifica di magistrato di tribunale, e, per le richieste provenienti da organismi internazionali, potrà deliberare il collocamento fuori ruolo di magistrati aventi cinque anni di servizio decorrenti dalla data del decreto di nomina a uditore giudiziario”».